

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. V, 29/09/2025, n. 6469

SVOLGIMENTO E MOTIVI

1. Con il ricorso in epigrafe, la (Omissis) S.r.l. ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 2154/2022 pronunciata dal Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione civile, passata in giudicato in data 7 gennaio 2023.

Con detta pronuncia, il Tribunale ordinario, nel definire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai Comuni di San Nicola La Strada e di Maddaloni, ha condannato i medesimi enti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Curatela della somma di euro 169.338,00 a titolo di interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2002, oltre agli interessi successivi sino al soddisfo.

La parte ricorrente ha documentato di aver notificato il titolo esecutivo in data 13 aprile 2023 e di aver successivamente intrapreso diverse iniziative volte a ottenere l'adempimento spontaneo, tra cui una diffida al Comune di Maddaloni e l'instaurazione del contraddittorio procedimentale con il Comune di San Nicola La Strada, il quale ha formulato una proposta transattiva per un importo parziale, motivata sulla base di un accordo interno di ripartizione del debito, per tale ragione respinta dalla Curatela stante l'inopponibilità ad essa dell'invocata parziarietà del debito.

Stante il perdurante inadempimento delle Amministrazioni intimare, la Curatela ha quindi proposto la presente azione di ottemperanza, chiedendo a questo Tribunale di ordinare ai Comuni resistenti di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penali di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

In prossimità della camera di consiglio, il Comune di San Nicola la Strada ha depositato un'istanza di rinvio, motivata dalla pendenza della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) e da non meglio precisate divergenze emerse rispetto alla quantificazione del calcolo degli interessi moratori.

I Comuni resistenti non si sono formalmente costituiti nel presente giudizio.

Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare, deve essere esaminata l'istanza di rinvio presentata dal Comune di San Nicola la Strada.

Prescindendo dalla irritalit  della stessa, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune, l'istanza deve essere respinta.

La circostanza che l'Ente abbia avviato la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), costituisce un adempimento di natura meramente interna all'Amministrazione, finalizzato a regolarizzare la spesa sotto il profilo contabile. Tale procedura non ha alcun effetto sospensivo o impeditivo sull'azione esecutiva del creditore, il quale, munito di un titolo giudiziale definitivo, ha pieno diritto di ottenere la soddisfazione della propria pretesa senza dover attendere i tempi e gli esiti dei procedimenti amministrativi dell'ente debitore.

Come affermato da costante giurisprudenza, il semplice riconoscimento del debito come "fuori bilancio" mediante la speciale procedura di cui all'art. 194 TUEL non consente il rigetto del ricorso in ottemperanza, in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento, e, a fortiori, non pu  giustificare un rinvio del giudizio. L'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, rende ammissibile e procedibile il ricorso per l'ottemperanza, indipendentemente dalle procedure contabili avviate dall'ente.

N  pu  assumere rilievo la dedotta esistenza di "divergenze" sul calcolo degli interessi, posto che l'obbligazione pecuniaria   stata quantificata con sentenza passata in giudicato, la quale costituisce l'unica fonte regolatrice del rapporto debito-credito. Eventuali contestazioni sul quantum avrebbero dovuto essere sollevate nella sede di cognizione e non possono essere addotte quale pretesto per ritardare l'adempimento del giudicato oramai formatosi.

Infine, l'argomento relativo all'opportunit  di non aggravare le casse comunali e l'attivit  del Tribunale   palesemente pretestuoso: l'aggravio   causato unicamente dal persistente inadempimento dell'Amministrazione, che costringe il creditore a esperire ulteriori rimedi giurisdizionali per ottenere quanto di sua spettanza.

3. Nel merito, il ricorso   fondato e merita accoglimento.

L'azione di ottemperanza   volta a conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La giurisprudenza   pacifica nel ritenere che tale rimedio sia esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro adottate dal giudice ordinario e passate in giudicato.

Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per lâ??accoglimento della domanda:

- a) lâ??esistenza di un titolo esecutivo perfetto, costituito dalla sentenza n. 2154/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato il 7 gennaio 2023;
- b) la prova della notifica del titolo alle Amministrazioni debitrice in data 13 aprile 2023;
- c) il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dallâ??art. 14 del D.L. n. 669 del 1996;
- d) la perdurante inerzia dei Comuni di San Nicola La Strada e di Maddaloni, che non hanno fornito prova dellâ??avvenuto adempimento, onere che su di essi incombeva.

Deve, pertanto, essere dichiarato lâ??obbligo dei Comuni resistenti di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento, in solido tra loro ed entro il termine di trenta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza, dellâ??importo di euro 169.338,00, oltre agli interessi legali maturati dalla data indicata in ricorso (29/05/2023) fino allâ??effettivo soddisfo.

In considerazione del protrarsi dellâ??inadempimento, che le iniziative della ricorrente non sono riuscite a scalfire, si rende necessaria la nomina, sin da ora, di un Commissario ad acta, che interverrà in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine assegnato per lâ??adempimento spontaneo.

Si ritiene congruo nominare a tal fine il Prefetto di Caserta, o un suo funzionario delegato, che, decorso inutilmente il termine assegnato, compirà tutti gli atti necessari per assicurare lâ??integrale adempimento del giudicato, inclusa lâ??adozione di eventuali provvedimenti di variazione di bilancio e lâ??emissione dei mandati di pagamento, con spese a carico delle amministrazioni inadempienti.

La parte ricorrente ha altresì formulato istanza di condanna delle Amministrazioni al pagamento di una penalità di mora (c.d. astreinte), ai sensi dellâ??art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto, ammissibile anche per lâ??inadempimento di obbligazioni pecuniarie, ha una finalità sanzionatoria e compulsiva, volta a stimolare il debitore allâ??adempimento spontaneo. La norma stessa prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora non può considerarsi manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali.

Considerato il lungo tempo trascorso dalla formazione del giudicato e il comportamento dilatorio tenuto dalle Amministrazioni, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per accogliere tale domanda. La penalità di mora fissata nella misura degli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, e decorrerà per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per lâ??adempimento spontaneo fissato con la presente sentenza e fino alla data

dell'effettivo pagamento.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico solidale dei Comuni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di San Nicola La Strada e al Comune di Maddaloni, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione, in solido tra loro, alla sentenza n. 2154/2022 del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, provvedendo al pagamento in favore della (Omissis) S.r.l. della somma di euro 169.338,00, oltre interessi legali maturati dal 29 maggio 2023 sino all'effettivo soddisfo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

nomina sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui sopra, quale Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, o un suo funzionario delegato, il quale, su istanza della parte ricorrente, provvederà al compimento di tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato;

condanna i Comuni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente di una penali di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, da calcolarsi per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto 2 e fino alla data dell'effettivo pagamento;

condanna i Comuni di San Nicola La Strada e di Maddaloni, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Cos'è deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati (Omissis).

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *L'azione di ottemperanza Ã¨ pienamente esperibile al fine di conseguire l'attuazione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, adottate dal giudice ordinario e passate in giudicato. I presupposti per l'accoglimento del ricorso sono l'esistenza di un titolo esecutivo definitivo, la prova della notifica del titolo alle Amministrazioni debitrice e il decorso inutile del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.*

Supporto Alla Lettura :

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all'art. 112 del Codice del processo amministrativo, l'ottemperanza puÃ² essere domandata per:

- sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
- sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
- sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
- sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza;
- lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente Ã¨ quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l'ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l'AutoritÃ (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione. Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed Ã¨, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi). Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza ad un'ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

- ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalitÃ esecutive
- dichiara la nullitÃ degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
- dichiara l'inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
- nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione. Il principio costituzionale dell'effettivitÃ della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest'ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.